

**“PAROLE CORTE,
LONGA AMISTATE”**
SAGGI DI LINGUA E LETTERATURA
PER PATRICIA BIANCHI

A cura di

C. DI BONITO, R. GIGLIO,
P. MATURI, F. MONTUORI

PAOLO 
LOFFREDO

*Il volume è stato pubblicato con fondi di ricerca dipartimentale del Dipartimento
di Studi Umanistici dell'Università di Napoli "Federico II"*

—————
Proprietà letteraria riservata
—————

Impaginazione: Graphic Olisterno - Portici (Napoli)

Stampa: Grafica Elettronica srl - Napoli

In copertina:

Vincenzo La Bella (Napoli 1872-1954), *Matilde Serao, Salvatore Di Giacomo e
Ferdinando Russo a passeggio*, Roma, collezione privata.

ISSN 2283-4281

ISBN 979-12-81068-00-1

**PAOLO
LOFFREDO**

© 2022 by Paolo Loffredo Editore srl

80128 Napoli, via Ugo Palermo, 6 - paololoffredoeditore@gmail.com 

www.loffredoeditore.com

ROSANNA SORNICOLA

ET EGO QUINDENIO A PARTIBUS EORUM,
EO QUOD SUNT AD NAVIGANDUM.
QUANDO LE DONNE AMALFITANE DEL MEDIOEVO
SI ASSUMEVANO RESPONSABILITÀ

1. *Il verbo quindeniare e i suoi derivati*

Nei documenti pubblicati da Riccardo Filangieri nel 1917 nella raccolta del *Codice Diplomatico Amalfitano* (CDA)¹ si trova più volte una terminologia tecnica che solleva questioni linguistiche di un certo interesse e fa luce su alcuni aspetti della società amalfitana dell'alto medio evo, relativi in particolare al ruolo delle donne nella conduzione della vita familiare, economica e sociale. Si tratta del verbo *quindeniare* (o *quindiniare*) e di alcune parole da esso derivate, che nelle fonti italiane alto-medievali si trovano solo in documenti dei ducati bizantini del Meridione, a Gaeta e soprattutto Amalfi². L'esatta definizione del significato del verbo richiede una ricognizione puntuale. Filangieri (Glossario CDA, s.v. *quindeniare, quindiniare (a partibus alicuius)*) ne dà l'esplicitazione «rappresentare in atti pubblici un minorene o un assente». Tra i docu-

¹ *Codice diplomatico amalfitano*, a cura di RICCARDO FILANGIERI DI CANDIDA, Napoli, Silvio Morano, 1917 (d'ora in poi CDA).

² La documentazione di area campana è l'unica riportata anche da JAN FREDERIK NIERMEYER, - CO VAN DE KIEFT, *Mediae latinitatis lexicon minus*, Darmstadt, Brill, due volumi, 2002, II, p. 1147, che per il verbo pongono il significato 'cautionner, to vouch for a person' e per le forme nominali *quindeniatio* 'fideiussion, suretyship' e *quindeniator* 'fideiussur', significati, come si dirà, validi per i documenti di Gaeta più che per la documentazione amalfitana nel suo complesso.

menti di Gaeta e quelli di Amalfi sembrano sussistere differenze di significato dei termini della famiglia lessicale. Nei primi sono presenti il nome astratto *quindeniatio* e il *nomen agentis quindeniator*. L'area semantica di questi termini riguarda, rispettivamente, la garanzia legale e presumibilmente economica, cioè la fideiussione³, e la persona che assume tale obbligazione in atti pubblici di diversa natura. I due termini si trovano in due documenti, una controversia che vede come parti in causa il vescovo Bernardo e alcuni suoi servi che dichiarano di non essere tali ma «veri liberi»⁴ e una transazione commerciale per l'acquisto di una terra con casa⁵.

Interessante è il fatto che nel primo documento *quindeniator* occorra in coordinazione con *guadia*, anch'esso tecnicismo giuridico, di certa origine longobarda, poiché tale contesto conferma il valore semantico relativo alla sfera della garanzia legale ed economica di entrambi i termini⁶. Il passo non è esente da problemi interpretativi, ma sembra plausibile che si trattasse di una cauzione e che il significato della base lessicale dei due lessemi fosse prossimo a quello reso da Legnani Annichini⁷, per un documento italiano di non specificata origine e cronologia, come 'firmare una obbligazione (da parte di un mediatore commerciale)'. Ancora più esplicito nel senso della garanzia economica è il secondo contesto del *Codex Cajetanus* (I, CXXIII, p. 233), in cui un *dominus* Marinus agisce da fideiussore o forse da sensale tra Rampho e Uberto per l'acquisto di un terreno con casa.

³ Nella terminologia giuridica la fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore) garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. CHARLES DU FRESNE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, 5 voll., Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1954, VI, p. 612, ss. vv. *quindenitas*, *quindeniatio* fa riferimento al passo del *Codex diplomaticus cajetanus*, editus cura et studio monachorum D. Benedicti Archicoenobii Montis Casini, Typis Archicoenobii Montis Casini, 1887-1891, 2 voll, I, CXXIII, interpretando il significato di questi termini «forte pro indemnitas».

⁴ *Ivi*, I, C, p. 189.

⁵ *Ivi*, I, CXXIII, p. 233

⁶ La *wadia* longobarda era la garanzia per un debito. Non era consentito che un debito esistesse senza la garanzia dei fideiussori.

⁷ ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, *Proxenetia est in tractando*. La prospettiva integrata del mediatore di commercio (sec. XII-XVI), Bologna, Bononia University Press, 2013, p. 29.

Già lo storico del diritto Nino Tamassia, in un lavoro dedicato all'ellenismo nei documenti napoletani del medio evo, aveva segnalato la presenza della famiglia lessicale in esame nel *Codex Cajetanus*, nelle *Memorie amalfitane* raccolte da Matteo Camera e nel *Codex Cavensis*, ponendolo in rapporto con il verbo greco κινδυνεύω e con il nome dalla stessa base κίνδυνος, per la cui documentazione rinviava ai papiri di Ossirinco («ἀκίνδυνα πάντα παντὸς κινδύνου», I, n. 103, 14) e ai testi giustiniani⁸. Si trattava di un termine giuridico-legale, come altri di origine greca sopravvissuti nei documenti medievali della Campania, in cui egli vedeva «l'ultimo guizzo del pensiero ellenico, testimonia d'una gloriosissima civiltà, [che] splende nelle vecchie carte napolitane»⁹. Tamassia prendeva così posizione nella disputa tra i sostenitori che il greco fosse sopravvissuto a Napoli, almeno in alcuni ambienti e per alcune funzioni, sino alla fine dell'Impero romano e all'alto Medioevo e coloro che invece pensavano che le tracce di greco nella città fossero dovute alla gravitazione dei ducati bizantini della costa campana nell'area politica e culturale dell'Impero bizantino¹⁰. Tamassia però non esplicitava il significato del termine, limitandosi a criticare gli editori del *Codex Cavensis* secondo cui – come si è detto – esso avrebbe avuto il valore di 'guadiare', valore a suo avviso definito «troppo lestamente»¹¹.

L'etimo greco individuato da Tamassia non è privo di plausibilità, anche se meriterebbe un approfondimento lo sviluppo fonetico latino-romanzo dalla base greca ipotizzata e ancor di più l'adattamento morfologico latino-romanzo del verbo e gli schemi morfologici delle forme nominali da esso derivate. Uno sviluppo *ki-* > *kwi* si trova occasionalmente nella toponomastica, come nel nome del monte *Quilium* da *cilium* presente proprio in area amalfitana (Glossario CDA, s.v.) e nella antroponomastica, come nel nome *Quirico* (*Quiricus*) da Κυριακός, attestato nell'onomastica italiana sin da epoca antica (nei papiri ravennati), ancor oggi vitale (la forma *Quirico* alterna con *Chirico* in area campana) e documentato anche come agionimo¹². Per l'analisi delle strette interazioni tra basi

⁸ NINO TAMASSIA, *L'ellenismo nei documenti napoletani del Medio Evo*, Atti dell'Istituto Veneto, LXVI (1906-1907) parte II, p. 314.

⁹ *Ivi*, p. 322.

¹⁰ Si veda la discussione al riguardo, *ivi*, pp. 315-322.

¹¹ *Ivi*, p. 314.

¹² Si veda BRUNO MIGLIORINI, *L'intacco della velare nelle parlate romanze*, in *Silloghe*

lessicali e morfologia latino-romanza, si potrebbe poi notare l'inserimento del tipo lessicale nello schema della I coniugazione, secondo un modello condiviso da altri grecismi.

Più complesso è il problema semantico. Il tipo lessicale verbale κινδυνεύω ha in greco lunga e ininterrotta attestazione, sino al giorno d'oggi¹³. Già in greco classico aveva i significati fondamentali «to be daring, run risk; make a venture, take a risk; to be in danger, being in peril; to venture, hazard», ben radicati ancora in greco moderno, con uno spettro semantico della nozione di 'pericolo' molto ampio (di incidenti, malattia, della stessa vita). Anche il sostantivo κίνδυνος 'pericolo' è attestato ininterrottamente sino al giorno d'oggi, con la stessa ampiezza di sensi relativi al pericolo già menzionata per il verbo. Negli oratori (Demostene e Lisia) κινδυνεύω si trova specializzato come termine tecnico della sfera giuridico-legale, nel senso di 'incorrere nel rischio di una condanna (per qualche azione compiuta) o nel senso 'incorrere nel rischio di essere condannato a pagare una ammenda'¹⁴. Ma è nel corpus giustiniano che i sensi legali sono specialmente ben rappresentati: sia il lessema verbale che quelli nominali esprimono chiaramente il concetto di rischio associato al pagamento di una pena o ammenda¹⁵.

Ma come collima tutto ciò con i dati dei testi documentali italiani menzionati? Se i valori semantici delle forme del *Codex Cajetanus* sono ben compatibili con i significati giuridici della base greca ipotizzata, questa conclusione non è così pacifica per le forme del *Codice Diplomatico Amalfitano*.

Nelle pergamene amalfitane edite da Filangieri il tipo *quindeniare*¹⁶

linguistica dedicata alla memoria di Graziadio Isaia Ascoli nel primo centenario della nascita, Torino, Chiantore, 1929, p. 286.

¹³ Rinvio a HENRY GEORGE LIDDELL - ROBERT SCOTT, *A Greek-English Lexicon*, with a Revised Supplement, Oxford, Clarendon Press, 1996, s.v. a; EVANGELINUS APOSTOLIDES SOPHOCLES, *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods from B.C. 146 to A. D. 1100*, New York, Scribner's sons, 1900, s.v. ed inoltre al *Dizionario greco moderno - italiano*, a cura dell'Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, Roma, Gruppo Editoriale Internazionale, 1993, s.v.

¹⁴ H. G. LIDDELL - R. SCOTT, *A Greek-English Lexicon*, cit., s.v.

¹⁵ Così ad esempio *Codex Iustinianus* I, 40, 13; 10, 27, 2, 4; 12, 60, 7, 7; *Novellae* 2, 1, etc.

¹⁶ Nelle pergamene amalfitane è presente quasi esclusivamente il verbo e una sola volta la forma nominale *quindenio* 'atto del quindeniare'.

sembra avere sensi legali non del tutto coincidenti, in ragione della diversa tipologia di atto pubblico. L'azione di "quindeniare" è compiuta da un soggetto giuridico che si assume la responsabilità di rappresentare legalmente il volere di una o più persone, con le quali spesso (benché non sempre) condivide il diritto di essere attore del documento pubblico mediante cui si effettua una determinata transazione. Chi "quindenia" garantisce così che il contratto abbia pienezza legale. Il senso più generale di 'esercitare la funzione di un altro soggetto nelle sue capacità legali' accomuna tutte le repliche del tipo, ma si arricchisce di ulteriori tratti semantici a seconda dei contesti: manifestazioni di intento di vendita di una proprietà, atti di vendita veri e propri (prevalenti), giudicati di controversie risolte attraverso un accordo, concessioni di terre in pastinato, ricezioni di terre in colonato. Il valore generale di 'essere nella posizione di rappresentare qualcuno' potrebbe essere contiguo al significato 'business, office' attestato per il sostantivo κίνδυνος nel *De ceremoniis aulae byzantinae* di Costantino Porfirigenito, in rapporto al ruolo dei funzionari di corte¹⁷.

L'analisi dei singoli documenti nella loro interezza e di tutte le formule che li compongono indica che, oltre alla funzione di rappresentazione di altri soggetti giuridici, che evidentemente comporta sempre una responsabilità legale, in queste diverse tipologie di atto sia presente anche una esposizione ad un rischio economico, specificato di volta in volta, ma comunque diverso da quelli implicati nella fideiussione o nella intermediazione di sensalato.

Nella maggior parte dei casi il tipo lessicale in esame fa parte di una formula in cui il soggetto giuridico dell'atto dichiara «et ego *quindenio* a parte sua / eorum». La formula è spesso immediatamente preceduta da un'altra, in cui il soggetto dichiara «Ego X (qui) sum *pro vice mea et pro vice Y*». Le ragioni per cui si fanno le veci di qualcun altro, come vedremo, sono subito chiarite nell'una o nell'altra dichiarazione. La formula relativa al fare le veci esprime già di per sé l'assunzione di una responsabilità legale e, a meno di non pensare alla ridondanza caratteristica dei testi delle prassi legali, ciò suggerisce che l'atto del "quindeniare" comporti una responsabilità aggiuntiva rispetto al generico fare le veci di qualcuno, ad esempio assumendo i doveri di garanzia giuridica ed economica previ-

¹⁷ E. A. SOPHOCLES, *Greek Lexicon*, cit., s.v.

sti a seconda delle varie tipologie di documento, ipotesi che trova conferma nell'analisi dei contenuti delle tradizionali formule di *defensio* e di salvaguardia.

Per quanto riguarda l'assetto macro-testuale, la formula di "quindeniazione" ha delle ben evidenti proprietà di collocazione nello spazio testuale. Nella maggior parte dei casi si trova all'inizio del testo, dopo l'introduzione dei nomi degli attori legali. Ad esempio, nel più antico documento della raccolta del CDA in cui compare il tipo lessicale in esame, Pietro figlio di Leone, manifesta la volontà di vendere al prete Giovanni da Fontanella una terra, anche a nome della moglie Drosu e della cognata Bona, assenti, e ne riceve come pagamento un tarì d'oro:

Manifestum facimus nos Petrus f. Leonis de Lupo da Baniara qui sum in vice mea et in vice de Drosu uxori mee et de Bona cognata mea. *Et ego quindeniiio a partibus eorum.* A presenti die prunptissima voluntate *scrivere et firmare* visu sum vobis dom. Iohanne presb. da Fontanella ipsa terra quod nobis dederat ad pastinandum dom. Tauro f. Iohanni de Tauro com. (anno 900, CDA, XIV, pp. 21-22).

Con la dichiarazione di "quindeniare" dunque Pietro garantisce per le congiunte che il contratto sarà rispettato da tutti gli attori della vendita e dai loro eredi, come stabilito dalla formula di *defensio*. Egli garantisce inoltre che, se ciò non avvenisse, i venditori e i loro eredi pagherebbero una penale di dodici *bizantii*, come si specifica nella formula di salvaguardia finale¹⁸:

Insuper nos et heredes nostri vobis et ad heredibus vestris omni tempore hab omnem hominem vobis eos antestare et defensare promittimus. Quod si minime vobis exinde fecerimus duodecim byzantios vobis componere promittimus (CDA, XIV, p. 22).

La responsabilità sia legale che economica è ben evidente anche nell'unico documento in cui la dichiarazione di "quindeniazione" è posta alla fine del testo, dopo la formula di salvaguardia. Si tratta inoltre dell'unico contesto in cui si trova la forma nominale *quindiniio*, che associata al dimostrativo *istud* appare per dire così *ex abrupto*, dal momento che l'ob-

¹⁸ La formula di salvaguardia implicava il pagamento di una penale in futuro, anche da parte di eredi, qualora le condizioni pattuite non fossero state rispettate.

bligazione al pagamento della penale è assunta da una donna di nome Alferana per i figli ancora minori, quindi non ancora in possesso delle loro facoltà legali, la cui esistenza non è mai menzionata precedentemente nel testo. Alferana, vedova di Orso Benuso, vende a *dominus* Gregorio figlio di *dominus* Giovanni un *catodeum terraneum* in Reginnis Maiori, l'odierna Maiori, nel luogo detto Ponte Primaro, per 5 tari d'oro. Il documento ha la tipica struttura della *charta venditionis* di un bene immobile, con la specificazione e la descrizione del bene, la menzione del prezzo, la formula di *defensio*:

Quod si minime vobis exinde fecerimus duodecim byzantios vobis componere promittimus. Et reclamamus quia istud *quindiniio* pro parte de ipsis filiis et filiabus nostris qui parvuli sunt et sine hetate in ss. obligata pena (anno 1053, CDA, LXIV, p.102).

La posizione della formula nel macro-testo, rende qui del tutto esplicito che l'atto di "quindeniare" comporta una obbligazione di risarcimento economico.

2. Il riflesso della formula nei documenti della società amalfitana

Come si è già anticipato, l'esame dei documenti del *Codice Diplomatico Amalfitano* in cui ricorre la formula di "quindeniazione" permette di osservare da vicino un aspetto della storia di Amalfi, l'antica città marinara¹⁹, che sin dall'alto medio evo è stata straordinaria protagonista dei traffici commerciali nel Mediterraneo per il dinamismo imprenditoriale e culturale e le capacità tecniche nelle arti della navigazione e della mariniera delle sue genti²⁰. È un aspetto che riguarda il contributo delle donne

¹⁹ Uso questa designazione tradizionale, pur consapevole della sua origine e del suo sviluppo nella storiografia ottocentesca.

²⁰ Per una sintesi recente del singolare ruolo storico di Amalfi, si veda il recente volume di LORENZO TANZINI - FRANCESCO PAOLO TOCCO, *Un medioevo mediterraneo. Mille anni tra Oriente e Occidente*, Roma, Carocci, 2020, p. 149, i quali osservano che la città, come Napoli e Gaeta resasi indipendente dal potere bizantino, nonostante la piccola dimensione del suo territorio che includeva una ristretta fascia costiera, mostrò con i suoi mercanti «per secoli una incredibile vitalità attraverso il Mediterraneo». I due studiosi ricordano che «gli Amalfitani furono presenti ad Alessandria, a Costantinopoli e nei mag-

alla organizzazione della vita familiare, sociale ed economica di quella che Riccardo Filangieri aveva definito «la città gloriosa»²¹.

Vale la pena fare qualche rapida osservazione preliminare su alcune caratteristiche testuali che hanno un rilievo storico-culturale e linguistico. L'ambiente sociale che si palesa negli atti legali è popolato da figure di varie classi sociali, ma soprattutto da possidenti di terre e case, i *domini*, la cui consistenza numerica e la cui ricchezza riflettono il dinamismo economico e la prosperità della città. Sono frequenti anche i riferimenti a genitori o antenati con la qualifica di *comes*, titolo onorifico che nel Ducato di Amalfi corrispondeva ad una carica speciale, rivestita da capitani di imbarcazioni, alcuni dei quali avevano posizioni di rilievo tra i gruppi di mercanti amalfitani disseminati nel Mediterraneo²². È una società in cui gli uomini sono molto spesso e a lungo lontani, per mare o negli avamposti commerciali della città, e in cui le donne subentrano nella gestione degli affari della famiglia in maniera attiva. I nuclei familiari sono individuati nei documenti attraverso riferimenti a più generazioni di ascendenti, il che indica tra l'altro una memoria genealogica stabile del gruppo familiare e un riconoscimento sociale dell'importanza di tale memoria. Assai articolata è perciò l'onomastica, in cui compaiono numerosi nomi che mostrano il forte rapporto con tradizioni del mondo bizantino, come *Costantino*, *Gregorio*, *Leone*, *Marino*, *Mastalo*, *Musco*, *Pantaleone*, *Sergio*, per gli uomini, e tra i nomi femminili ricorre *Drosu*. Per il linguista ha poi un interesse particolare la vivace ricchezza di denominazioni che accompagnano il nome proprio, come *Alzasepe*, *Benesapio*, *Buretta*, *Cannavario*, *Claratrovi*, *Feralfalcone*, *Pullastrella*, per menzionarne solo alcuni che sono presenti nei documenti. Sono denominazioni che, all'altezza cronologica dei secoli X-XI, mostrano una fase incipiente di cogno-

giori centri mercantili mediterranei» e che «un singolare testo di diritto marittimo, noto come la *Tabula amalphitana*, testimonia proprio quanto le consuetudini di questo modesto centro costiero circolassero nelle pratiche navali di una parte del Mediterraneo già nell'XI secolo» (*ibidem*).

²¹ Questa definizione si trova nella dedica, scritta da Filangieri di suo pugno, sulla prima pagina di una copia del *Codice Diplomatico Amalfitano* inviata a Maurizio Capuano, figura di spicco della imprenditoria napoletana tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, copia che ho avuto la possibilità di vedere.

²² Si veda MARIO DEL TREPPO - ALFONSO LEONE, *Amalfi medievale*, Napoli, Giannini, 1977.

minazione, in rapporto a mestieri (*Alzasepe, Cannavario*), caratteristiche fisiche o psicologiche (*Benesapio*), espresse anche attraverso animali e oggetti il cui valore referenziale è trasformato in senso metaforico (*Buretta, Ferafalcone, Pullastrella*)²³.

Di particolare interesse per il linguista è anche la ricchezza lessicale, talora inserita in designazioni toponomastiche (*ad ipsa Mortam*, cfr l'odierno toponimo campano *Mortella / Mortelle* = 'luogo dei ramoscelli di mirto'). Ricordo qui solo *cappilare* 'tagliare o potare alberi; tagliar legna'; *sabatatica* 'sorta di prestazione in genere, forse in origine settimanale, poi annuale'; *ventum* 'lastrico, terrazza che ricopre la casa'.

3. Le donne di Amalfi, garanti di mariti e figli

Cosa ci raccontano i documenti del ruolo sociale delle donne amalfitane? Su 13 testi in cui occorre il termine *quindeniare* o un suo derivato, sette mostrano le donne come protagoniste che agiscono per sé e in nome dei mariti e in qualche caso dei figli, che non possono essere presenti al negozio stipulato dall'atto pubblico. Di questi sette documenti tre hanno la formula di "quindeniazione" accompagnata da frasi di varia struttura che specificano che i congiunti assenti sono «ad navigandum», tre presentano frasi in cui si asserisce che gli uomini «non sunt in istam terram», e in un caso, che abbiamo già discusso, la "quindeniazione" riguarda i figli che non hanno raggiunto la maggiore età.

Diverse sono le tipologie documentali. In un giudicato del 1007, Drosu, anche a nome del marito Mauro, in lite con *dominus* Leone, arcivescovo di Amalfi e con il monastero dei Santi Cirico e Giulitta, rivendica la sua parte su una terra che si trova a Stabia, in località *Siriniano*. Questo terreno era stato venduto al monastero dal suo fratello uterino

²³ Di particolare interesse è il tipo *Buretta*, forse raccostabile alla voce *buretta* 'cascame di seta', in rapporto a *borra* 'cascami, cimatura; muschio' (CARLO BATTISTI - GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario etimologico italiano*, Firenze, Barbera, cinque volumi, 1966, I, 637 e 568), o forse a *bure* 'la parte dell'aratro che si congiunge al giogo', tipo presente in area laziale e altrove nell'Italia centro-meridionale: PIETRO TRIFONE, *Brutte, sporche e cattive. Le parolacce della lingua italiana*, Roma, Carocci, 2022, pp. 90-93. Ringrazio Nicola De Blasi per quest'ultima ipotesi e la segnalazione bibliografica.

Marino. Drosu giunge ad un accordo con l'Arcivescovo rinunciando ai suoi diritti per la somma di quattro tari:

Ego quidem Drosu f. Constantini de Marino de Iohanne com. neapolitanus. Que sum pro vice mea et pro vice Mauri viri mei f. Constantini de Mauro de Petro com. *qui est at navigandum. Et ego quindenio a parte sua* (anno 1007, CDA, XXI, originale, p. 33-34).

Più numerosi gli atti di vendita in cui sono protagoniste le donne. Oltre al già ricordato documento il cui soggetto giuridico è Alferana ve ne sono altri degni di nota. Marena vedova (*relictā*) di Lupo, anche in nome dei figli, e il nipote Sergio vendono a *domina* Theodonanda, figlia di *dominus* Costantino e vedova di Giovanni figlio di Leone, una terra con *casalina* nel luogo detto *Pecara* per 10 tari d'oro:

Certi sumus nos Marena relictā qd. Lupi f. Sergii de dom. Lupo de Sergio com. qui sum pro vice mea et de ipsis filiis meis et ego quindenio a *partibus eorum eo quod sunt ad navigandum* (anno 1035, CDA, XLII, copia nel Chartulario di S. Maria di Fontanella, p. 65).

Spastreca, moglie di Mastalo Alzasepe, e i suoi figli Leone e Pietro, anche in nome del rispettivo marito e padre, vendono ad Urso, figlio di Leone Buretta un *catodium terraneum* in Atrani per 14 tari d'oro:

Certi sumus nos Spastreca f. Petri Cannabarii et uxor Mastali Alzasepe et Leo adque Petrus. Genitrix et filii. Qui sumus in vice nostra et in vicem ss. Mastali viri et genitoris nostri. *Et nos quindiniamus a parte sua pro eo quod non est in istam terram* (anno 1037, CDA, XLVII, copia nel Chartulario di S. Maria di Fontanella, p. 74).

In una pergamena del 1102, che offre una delle due attestazioni più tarde di tutta la raccolta, la formula di "quindeniazione" è preceduta da una dichiarazione che stabilisce che il soggetto giuridico dell'atto di vendita agisce per sé e per il marito. Drosu *uxor* di Leone, anche in nome di suo marito assente, vende ad Urso figlio di Lupino Falangula ed a sua madre Anna due case corredate da orto, ubicate ad Amalfi nella località Vitirina, per 50 soldi d'oro di tari:

Certum est me Drosu uxor Leoni f. qd. Ursi f. Leoni Pullastrella. Qui sum pro vice meam et pro vice de ss. viro meo. *Et ego istud quindenio a*

partem suam eo quod non est in istam terram (anno 1102, CDA, C, originale, p. 163).

Nello stesso anno Maru, *relicta* (qui forse nel senso ‘abbandonata’) di *dominus* Sergio, anche in nome del figlio Lupino e del marito, assenti, vende a suo cognato *dominus* Pantaleo, figlio di *dominus* Gregorio Ferafalcone, una vigna in Maiori, per 40 soldi d’oro di tari:

Certum est me Maru f. qd. Dom. Lupini Scirice et relicta dom. Sergii f. qd. Dom. Gregorii Ferafalcone. *Et quindenii a parte de Lupino filio meo quam et a parte de ss. viro meo qui non sunt in istam terram*. A presenti die prontissima voluntate venundedimus atque et in presentis cessimus et tradidimus vobis dom. Pantaleo vero cognato nostro f. ss. dom. Gregorii Ferafalcone. *Qui modo non est in istam terram*” (anno 1102, CDA, CI, originale, pp. 166-167).

Una concessione in pastinato riguarda le sorelle Boccia e Anna e la cognata Drosu, moglie del loro fratello Musco, le quali anche a nome di questi, assente, concedono al prete Pietro una terra in Tramonti, con l’obbligo di ridurla a coltivazione perfetta entro 12 mesi:

Certi sumus nos Boccia et Anna vere germane filie qd. Leonis Benesapii quam et nos Drosu uxor Musci f. qd. Leonis Benesapii tote tres vere cognate. Que sumus in vice nostra et in vicem supradicti Musci veri germani et viri nostri, *et nos quindiniamus a parte sua pro eo quod est ad nabican-dum* (anno 1036, CDA, XLV, copia nel chartulario di S. Maria di Fontanella, p. 69).

Al di là del loro interesse puramente linguistico, i passi dei documenti citati ci restituiscono una immagine della vita delle donne amalfitane e del loro ruolo sociale nel Medioevo. Del circuito economico e sociale della “città gloriosa” le donne facevano parte a pieno titolo, anche se con un ruolo più defilato rispetto ai protagonisti attivi delle imprese del commercio marittimo. Ruolo più defilato, ma non meno essenziale. Oltre a crescere i figli che un giorno sarebbero anch’essi andati per mare, e a tenere compattato il nucleo familiare composto in buona parte da donne e da anziani, toccava a loro l’assunzione di responsabilità dirette nei negozi o nelle transazioni dei beni accumulati grazie anche alla prosperità raggiunta dalla imprenditoria amalfitana. Erano personalità giuridiche a tut-

ti gli effetti: negoziavano affari per sé e per chi era per mare. Guardiane degli interessi della famiglia, attendevano nelle *domus* della costiera gli uomini spinti dagli interessi economici a viaggi in paesi lontani. È una immagine che getta un ponte su una microstoria di lunga durata, meno nota, quella delle donne nelle società a vocazione marinara dei territori costieri e insulari della Campania. Ancora oggi, nel sistema economico dei trasporti internazionali per mare, le donne della costiera di Sorrento e Amalfi e delle isole del golfo di Napoli attendono a casa gli uomini imbarcati sulle petroliere e sulle navi mercantili in viaggio per il mondo. Ancora oggi, guardiane della famiglia e comprimarie della vita economica e sociale.

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI SETTEMBRE MMXXII
PRESSO LA «GRAFICA ELETTRONICA» SRL, NAPOLI
PER CONTO DI «PAOLO LOFFREDO EDITORE» SRL, NAPOLI